

PGI 08-18	Acque  Veronesi	Rev. 00
Pag. 1/11	SUBAPPALTO E SUB-AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (LINEE GUIDA)	25/01/2021

SOMMARIO

1. PREMESSA	2
2. NATURA E CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO E DEI CONTRATTI SIMILARI	2
3. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DEL SUBAPPALTO	4
4. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DEL SUB-AFFIDAMENTO	7
5. INDICAZIONI PER LA REDAZIONE E PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	8
6. VERIFICHE EFFETTUATE DALLA STAZIONE APPALTANTE E ADEMPIMENTI CONSEQUENTI	10
7. PUBBLICAZIONE LINEE GUIDA E DOCUMENTAZIONE	11

PGI 08-18	Acque  Veronesi	Rev. 00
Pag. 2/11	SUBAPPALTO E SUB-AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (LINEE GUIDA)	25/01/2021

1. PREMESSA

Le Linee Guida hanno l'obiettivo di assicurare una gestione attenta ed uniforme delle richieste di autorizzazione per subappalti, cottimi e delle comunicazioni di affidamento, che gli appaltatori intendono presentare per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture.

Si precisa che nelle presenti Linee Guida il D. Lgs. 50/2016 s.m.i. è denominato anche **Codice**.

Inoltre, ogni chiarimento e/o richiamo al Codice e ad altre normative è effettuato per gli aspetti principali e non ha quindi carattere esaustivo dell'argomento ivi trattato.

Un ulteriore supporto normativo, utilizzabile come riferimento ai fini di acquisire utili approfondimenti o meglio dirimere questioni interpretative inerenti particolari aspetti sugli argomenti trattati nelle presenti linee guida, è costituito dai provvedimenti in materia emessi dall'A.N.A.C., consultabili dal sito internet dell'ente www.anticorruzione.it ed in particolare alla sezione "provvedimenti e normativa" presente nella home page del sito.

2. NATURA E CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO E DEI CONTRATTI SIMILARI

Da un punto di vista civilistico (art. 1656 c.c.) il subappalto può essere considerato un contratto con il quale il subappaltatore assume l'obbligazione di eseguire in tutto o in parte una o più prestazioni assunte in appalto dall'appaltatore. Pertanto, il contratto di subappalto è un contratto sostanzialmente derivato da quello di appalto.

Alla luce di quanto sopra, si parla di subappalto nell'ambito degli appalti di

- lavori, ogni qualvolta l'appaltatore intende far eseguire a terzi lavori di cui alle categorie generali o specializzate e rientranti nell'oggetto dell'appalto;
- servizi, ogni qualvolta l'appaltatore intende far eseguire a terzi servizi rientranti nell'oggetto dell'appalto, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 105 c. 3 del Codice;
- forniture, ogni qualvolta l'appaltatore intenda far eseguire a terzi forniture rientranti nell'oggetto dell'appalto, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 105 c. 3 del Codice. A tal proposito si sottolinea come in questo caso il contratto di subappalto si differenzi da quello di subfornitura di cui all'art. 1 della L. 192/98 in quanto il contratto di subappalto è qualificato come contratto derivato (da quello di appalto), a differenza del contratto di subfornitura che è figura avente piena autonomia del tutto svincolata dalle prestazioni cui è tenuto l'appaltatore verso l'appaltante.

Il Codice, all'art. 105, comma 2, disciplina i contratti similari, cioè gli affidamenti relativi a prestazioni che **non ricadono nei casi di cui sopra** e prevedono l'impiego di manodopera, come nel caso della fornitura con posa in opera e dei noli a caldo. Tuttavia, a questi contratti si estende la normativa del subappalto (e quindi incidono sulla quota subappaltabile e sono soggetti ad autorizzazione) alla contestuale presenza delle seguenti condizioni:

PGI 08-18	Acque  Veronesi	Rev. 00
Pag. 3/11	SUBAPPALTO E SUB-AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (LINEE GUIDA)	25/01/2021

- l'importo da affidare è > al 2 % dell'importo dell'appalto o > ad euro 100.000,00 (se superiore a tale aliquota %);
- l'incidenza del costo della manodopera e del personale è > al 50 % dell'importo del sub-contratto

In assenza di almeno una delle sopraelencate condizioni, l'istituto del subappalto non è operante e trattasi di sub-affidamento di contratto simile (avente quindi ad oggetto fornitura con posa in opera o nolo a caldo)

ATTENZIONE

Le fattispecie di "fornitura con posa in opera e nolo a caldo" devono essere attività con carattere accessorio o complementare rispetto alle prestazioni affidate, costituite dalle lavorazioni oggetto del contratto d'appalto. Sono vietati quei sub contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto o cottimo, ossia l'esecuzione di tutti o parte dei lavori oggetto dell'appalto senza autorizzazione da parte della Stazione Appaltante e le relative qualificazioni (delibera n. 35 del 2008, l'Autorità di Vigilanza).

RIEPILOGANDO - Ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del Codice, l'Affidamento (non soggetto a regime di subappalto) di sub-contratto, o contratto simile, sussiste alla presenza, dei seguenti elementi:

- prestazioni di fornitura con posa in opera, o relative a noli a caldo, aventi carattere accessorio alle lavorazioni principali previste nel contratto d'appalto,
- nonché
- importo di affidamento non superiore al 2% dell'importo del contratto principale o ad euro 100.000
- e/o
- incidenza del costo della manodopera e del personale non superiore al 50% dell'importo dell'affidamento

Le condizioni ed i limiti per il subappalto sono nel complesso contenuti nell'art. 105 del Codice, cui si rimanda integralmente.

In particolare, ai sensi del comma 4 del sopracitato art. 105, l'esecuzione di prestazioni relative al subappalto è subordinata all'ottenimento, da parte dell'Appaltatore, di apposita autorizzazione che la stazione appaltante rilascia a seguito di espletamento di attività istruttoria esercitata sulla documentazione da prodursi in conformità a quanto specificato al punto che segue.

L'affidamento di prestazioni relative a "contratti simili", come sopra definiti, non è sottoposto a regime autorizzativo: tuttavia, anche l'esecuzione di tali prestazioni è subordinata alla produzione di apposita documentazione meglio definita ai punti che seguono, con conseguente verifica da parte della stazione appaltante e rilascio, da parte della stessa, di mera comunicazione di "presa d'atto", salvo eventuali

PGI 08-18	Acque  Veronesi	Rev. 00
Pag. 4/11	SUBAPPALTO E SUB-AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (LINEE GUIDA)	25/01/2021

comunicazioni di richiesta integrazione documentale o diniego in caso di difformità o particolari problematiche rilevate in fase istruttoria nei documenti ricevuti.

3. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DEL SUBAPPALTO

- 1) Richiesta di autorizzazione al subappalto (compilata e firmata dall'Appaltatore)
- 2) Contratto di subappalto (sottoscritto da Appaltatore e Subappaltatore), riportante obbligatoriamente, in particolare, oltre alle norme specifiche disciplinanti il subappalto e regolanti i rapporti tra appaltatore e subappaltatore, gli elementi che seguono:

- o ogni elemento utile a caratterizzare puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici comunque derivanti dal contratto d'appalto stipulato tra Appaltante e Appaltatore: oltre all'indicazione obbligatoria della descrizione puntuale ed esaustiva delle attività che sono oggetto di subappalto, con il relativo importo, se ritenuti opportuni dall'Appaltatore o appositamente richiesti dalla stazione appaltante, potranno essere allegati al contratto ulteriori elaborati grafici, tecnico-prestazionali, descrittivi e/o analitici riportanti l'individuazione e quantificazione in dettaglio delle attività oggetto di subappalto (in caso di produzione di tali elaborati, qualora l'offerta richiamata in contratto fosse costituita da elenco di voci, ognuna di esse con il relativo prezzo unitario, per ciascuna di tali voci dovrà essere riportato il relativo prezzo eventualmente ribassato di entità non superiore al 20% rispetto al corrispondente prezzo risultante dall'offerta economica oggetto di aggiudicazione dell'appalto)
- o la clausola (a pena di nullità assoluta ai sensi art. 3, c. 8, L. 136/2010) con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., come da diciture di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

"ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- *L'appaltatore ha stipulato contratto di appalto n. con Acque Veronesi s.c.a r.l. in data/...../....., CIG, CUP*
- *L'impresa, in qualità di subappaltatore, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e a tal fine, si impegna ad utilizzare il seguente conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto:
IBAN
presso banca....., agenzia di
Sono delegate ad operare nei conti le seguenti persone (riportare generalità e codici fiscali):
.....*
- *L'impresa, in qualità di subappaltatore, si impegna a dare immediata comunicazione ad Acque Veronesi s.c.a r.l. della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria*
- *L'impresa, in qualità di subappaltatore, si impegna ad inviare copia del presente contratto ad Acque Veronesi s.c.a r.l."*

PGI 08-18	Acque  Veronesi	Rev. 00
Pag. 5/11	SUBAPPALTO E SUB-AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (LINEE GUIDA)	25/01/2021

N.B. Le medesime diciture dovranno essere riportate anche nei contratti di sub-affidamento stipulati tra appaltatore e sub-affidatario

- o l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni per l'effettuazione dei pagamenti nei confronti del subappaltatore.

In particolare, si precisa che i pagamenti al subappaltatore potranno essere effettuati, alternativamente:

1) dall'Appaltatore

oppure

2) dalla stazione appaltante al ricorrere delle condizioni precisate al comma 13 dell'art. 105 del Codice

Nel contratto di subappalto dovrà essere esplicitata quella che, tra le due sopraelencate, è la modalità di pagamento applicata.

MODALITA' DI PAGAMENTO - AVVERTENZE

Nel caso 1):

a seguito dell'emissione dell'atto autorizzativo all'esecuzione del pagamento nei confronti dell'appaltatore (che, nel caso di lavori, tale atto consiste nel Certificato di Pagamento riferito al specifico S.A.L.), emesso dalla stazione appaltante per il periodo temporale di riferimento in cui sono state eseguite le prestazioni, secondo quanto stabilito nel contratto d'appalto, quest'ultimo trasmetterà alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia della fattura quietanzata relativa al pagamento da esso corrisposto al subappaltatore o cottimista per le prestazioni eseguite da quest'ultimo nel corso del periodo a cui fa riferimento detto atto, con l'indicazione di eventuali ritenute di garanzia effettuate, oltre ad una dichiarazione con la quale attesta di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti. È pertanto onere dell'appaltatore concordare in sede di contratto di subappalto tempistiche di pagamento con il subappaltatore che siano compatibili con quanto sopra.

Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore del primo.

Fatto salvo quanto sopra precisato, la stazione appaltante effettuerà il pagamento all'appaltatore della fattura nel frattempo da lui emessa sulla base di quanto indicato nell'atto autorizzativo, al netto della trattenuta applicata ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 5-bis, del Codice.

Nel caso 2):

in occasione dell'emissione dell'atto autorizzativo all'esecuzione del pagamento nei confronti dell'appaltatore (che, nel caso di lavori, consiste nel Certificato di Pagamento riferito al specifico S.A.L.), emesso dalla stazione appaltante per il periodo temporale di riferimento in cui sono state eseguite le prestazioni, secondo quanto stabilito nel contratto d'appalto, l'appaltatore dovrà produrre il Modulo MGI 08-18-09 "Fac-Simile_Dichiarazione da allegare agli Stati di Avanzamento" con allegata la fattura del/i subappaltatore/i che deve/ono essere liquidata/e. Tale modulo, debitamente

PGI 08-18	Acque  Veronesi	Rev. 00
Pag. 6/11	SUBAPPALTO E SUB-AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (LINEE GUIDA)	25/01/2021

compilato e sottoscritto in ogni sua parte, andrà recapitato direttamente all'ufficio di Acque V.si, preposto alla redazione ed emissione di detto atto autorizzativo, con cui l'appaltatore si interfaccia nell'ambito della gestione esecutiva del contratto.

Il modulo suddetto va prodotto in ogni caso, anche in caso di assenza di subappalti autorizzati.

Le fatture dell'appaltatore e del singolo subappaltatore avranno rispettivamente ammontare complessivo coincidente con il corrispondente importo da liquidarsi riportato nell'atto autorizzativo emesso. La fattura del singolo subappaltatore dovrà obbligatoriamente essere intestata all'Appaltatore che, in tale ambito, fungerà da committente nei confronti del primo.

La stazione appaltante effettuerà quindi i pagamenti diretti ad appaltatore e subappaltatore, per gli importi corrispondenti alle rispettive fatture prodotte, nelle seguenti misure:

- o all'appaltatore, per l'importo di propria competenza derivante dalla detrazione degli importi delle fatture dei subappaltatori operata sull'ammontare complessivo dell'atto autorizzativo*
- o al subappaltatore per l'importo della propria fattura emessa nei confronti dell'appaltatore*

In ogni caso, all'importo complessivo delle prestazioni riferite all'atto autorizzativo, in sede di liquidazione la stazione appaltante applica all'appaltatore la trattenuta ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 5-bis, del Codice: non sono pertanto applicabili ulteriori e diverse trattenute di garanzia, a qualsiasi titolo, agli importi oggetto delle fatture sopracitate, salvo quelle espressamente previste dalla legge ed in particolare dalla predetta norma.

Solo in caso di sussistenza di eventuale specifica pattuizione tra appaltatore e subappaltatore, avente ad oggetto l'applicazione di qualsivoglia trattenuta, è fatto obbligo agli stessi di specificarla in modo puntale ed esauritivo, con esauriente motivazione, nel contratto di subappalto: conseguentemente, nella fattura emessa dal subappaltatore andrà evidenziato l'importo derivante da tale clausola. In tal caso, sulla base dei contenuti del contratto di subappalto la stazione appaltante effettuerà il pagamento nei confronti del subappaltatore in veste di delegataria all'uopo autorizzata dalle parti firmatarie del contratto medesimo, trattenendo la somma corrispondente alla trattenuta pattuita dalle stesse: tale somma verrà quindi restituita all'appaltatore nell'ambito di effettuazione dei pagamenti, fatte salve diverse indicazioni che in tal caso dovranno obbligatoriamente essere riportate nel contratto di subappalto. La stazione appaltante, in quest'ultimo caso, opererà ai fini della restituzione delle trattenute secondo dette indicazioni, in assenza della quali procederà in automatico alla restituzione secondo quanto sopra riportato.

Si avvisa che in assenza delle necessarie specificazioni nel contratto di subappalto, la stazione appaltante procederà con la liquidazione al subappaltatore dell'intero importo fatturato dal medesimo fatta salva l'applicazione della sola trattenuta ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 5-bis, del Codice.

3) Dichiarazioni, prodotte dal subappaltatore, riportanti:

PGI 08-18	Acque  Veronesi	Rev. 00
Pag. 7/11	SUBAPPALTO E SUB-AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (LINEE GUIDA)	25/01/2021

- il possesso, da parte del medesimo
 - o dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice
 - o di eventuali requisiti economico/finanziari, tecnico/organizzativi e/o professionali, richiesti ai sensi di legge ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto (in caso di subappalto di lavori di importo complessivo uguale o inferiore a euro 150.000, dovrà essere prodotta la dichiarazione di cui all'art. 90 del DPR n. 207/10)
 - o dei requisiti specifici afferenti il rispetto del DPR n. 177/11, necessari ai fini dell'esecuzione di lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento qualora previste nell'ambito delle attività oggetto di subappalto
- solo in caso di importo di subappalto superiore a euro 150.000, ai fini dell'Informazione Antimafia prevista ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., dichiarazioni dei familiari conviventi di ciascuno dei soggetti indicati all'art. 85, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto medesimo, prodotte dal subappaltatore e sottoscritte da detti soggetti
- composizione societaria ai sensi del DPCM 11/05/1991 n. 187

4) visura C.C.I.A.A. aggiornata del subappaltatore

5) qualora l'Appaltatore fosse costituito da più operatori economici raggruppati, dichiarazione relativa alla sussistenza, o meno, di forme di controllo o collegamento col subappaltatore ai sensi art. 2359 c.c., prodotta e sottoscritta da ciascun soggetto raggruppato

6) in caso di subappalto di lavori di importo superiore a euro 150.000, nonché, se posseduta, anche in caso di subappalto avente importo inferiore a tale soglia, copia attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità che abilita il subappaltatore ai sensi di legge ad eseguire le opere che sono oggetto di subappalto

7) ogni eventuale ulteriore documento ritenuto dall'Appaltatore necessario e/o pertinente ai fini dell'acquisizione del provvedimento autorizzativo da parte dell'Appaltante in relazione alle attività che sono oggetto di subappalto

4. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DEL SUB-AFFIDAMENTO

1) Comunicazione di affidamento (compilata e firmata dall'Appaltatore), riportante la dichiarazione dei seguenti elementi:

- o denominazione impresa affidataria, oggetto (descrizione puntuale ed esaustiva) ed importo dell'affidamento
- o importo di affidamento non superiore al 2% dell'importo del contratto principale o ad euro 100.000
- o incidenza del costo della manodopera e del personale non superiore al 50% dell'importo dell'affidamento
- o presenza, o meno, di attività soggette all'applicazione del DPR n. 177/11 relativo all'esecuzione di lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento

PGI 08-18		Rev. 00
Pag. 8/11	SUBAPPALTO E SUB-AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (LINEE GUIDA)	25/01/2021

- 2) Dichiarazione, prodotta dall'impresa affidataria, attestante il possesso, da parte della medesima, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice
- 3) DURC on line, in corso di validità, prodotto dalla ditta affidataria

5. INDICAZIONI PER LA REDAZIONE E PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Istanza di Subappalto, così come la Comunicazione di Affidamento, nonché le dichiarazioni richiamate dalle stesse e ad esse allegate, dovranno essere prodotte conformemente alla modulistica predisposta dalla stazione appaltante, secondo le modalità riportate in essa e nelle presenti Linee Guida. Tale modulistica è di seguito elencata.

➤ PER SUBAPPALTO DI LAVORI

- o *Modulo MGI 08-18-01 – Istanza di subappalto*
- o *Modulo MGI 08-18-04 – Dichiarazione possesso requisiti (subappaltatore)*
- o *Modulo MGI 08-18-06 – Dichiarazione composizione societaria,*

nonché, a seconda dei casi

- o *Modulo MGI 08-18-05 – Dichiarazione socio di maggioranza persona giuridica*
- o *Modulo MGI 08-18-07 – Dichiarazione familiari conviventi*
- o *Modulo MGI 08-18-08 – Dichiarazione sussistenza forme di controllo col subappaltatore*

Oltre alla suddetta modulistica, dovrà essere prodotto il Contratto di Subappalto e l'eventuale ulteriore documentazione indicata nelle presenti Linee Guida e nel sopracitato modulo MGI 08-18-01

➤ PER SUBAPPALTO DI SERVIZI E FORNITURE

- o *Modulo MGI 08-18-02 – Istanza di subappalto*
- o *Modulo MGI 08-18-04 – Dichiarazione possesso requisiti (subappaltatore)*
- o *Modulo MGI 08-18-06 – Dichiarazione composizione societaria,*

nonché, a seconda dei casi

- o *Modulo MGI 08-18-05 – Dichiarazione socio di maggioranza persona giuridica*
- o *Modulo MGI 08-18-07 – Dichiarazione familiari conviventi*
- o *Modulo MGI 08-18-08 – Dichiarazione sussistenza forme di controllo col subappaltatore*

Oltre alla suddetta modulistica, dovrà essere prodotto il Contratto di Subappalto e l'eventuale ulteriore documentazione indicata nelle presenti Linee Guida e nel sopracitato modulo MGI 08-18-02

E' altresì disponibile il modulo *MGI 08-18-09 "Fac-Simile_Dichiarazione da allegare agli Stati di Avanzamento"* citato al periodo 2) delle avvertenze al punto 3 delle presenti Linee Guida: tale modulo è reso

PGI 08-18	Acque  Veronesi	Rev. 00
Pag. 9/11	SUBAPPALTO E SUB-AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (LINEE GUIDA)	25/01/2021

disponibile per mera visione, non costituendo dichiarazione da allegare ai fini del subappalto od affidamento e andrà prodotto dall'appaltatore solamente in fase di liquidazione dei compensi ad esso spettanti.

➤ PER AFFIDAMENTO

- o Modulo MGI 08-18-03 – Comunicazione di affidamento
- o Modulo MGI 08-18-04 – Dichiarazione possesso requisiti (affidatario)

Oltre alla suddetta modulistica, dovrà essere prodotta l'ulteriore documentazione indicata nelle presenti Linee Guida e nel sopracitato modulo MGI 08-18-03

La richiesta di subappalto, la Comunicazione di affidamento e tutta la documentazione ad esse allegata dovranno essere prodotte, alternativamente, con le seguenti modalità:

- o se in formato cartaceo, le dichiarazioni da prodursi ai sensi del DPR 445/2000 dovranno risultare timbrate e sottoscritte, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante e con allegata copia fotostatica del documento d'identità del firmatario; copie fotostatiche di certificazioni o attestazioni dovranno pervenire con allegata dichiarazione di conformità ai rispettivi originali anch'essa sottoscritta con le predette modalità
- o se in formato elettronico, tutte le dichiarazioni dovranno risultare sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'azienda

Il contratto di subappalto, qualora prodotto telematicamente, dovrà pervenire sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti delle aziende firmatarie; se prodotto in semplice copia fotostatica, essa dovrà pervenire comunque sottoscritta dalle parti ed in ogni caso l'originale, o copia autenticata del medesimo, deve essere prodotta agli atti della stazione appaltante almeno 20 gg. prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto (art. 105, comma 7, primo periodo, del Codice).

Ogni eventuale ulteriore documento o elaborato tecnico o di cantiere, oltre a quelli sopraelencati, non necessario all'ottenimento del provvedimento autorizzativo o nulla osta, ivi inclusa la documentazione inerente la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, andrà trasmesso a cura dell'appaltatore direttamente alle figure preposte, debitamente nominate dalla stazione appaltante, costituite dal D.L./D.E.C. ed eventuale C.S.E., alle quali a tal fine l'appaltatore è tenuto ad interfacciarsi sia preliminarmente che successivamente all'ottenimento del provvedimento autorizzativo.

Si raccomanda di inviare alla stazione appaltante la documentazione con congruo anticipo rispetto alla data prefissata per dare avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto o affidamento, ai fini di consentire alla prima un'agevole attività istruttoria nell'ottica di garantire l'eventuale regolarizzazione della documentazione presentata in modo tale da assicurare il possesso all'appaltatore del documento autorizzativo (emesso comunque ai sensi delle tempistiche stabilite dall'art. 105, comma 18, del Codice) efficace entro tale data.

PGI 08-18	Acque  Veronesi	Rev. 00
Pag. 10/11	SUBAPPALTO E SUB-AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (LINEE GUIDA)	25/01/2021

6. VERIFICHE EFFETTUATE DALLA STAZIONE APPALTANTE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Sulla documentazione prodotta dall'appaltatore, sia in caso di subappalto che di affidamento la stazione appaltante effettua attività istruttoria per le dovute verifiche, tenuto conto della disciplina attinente gli istituti in questione riportata all'art. 105 del Codice, nonché degli ulteriori aspetti e principi applicabili ivi citati.

Le verifiche verteranno sulla completezza e regolarità della documentazione prodotta, nonché sulla conformità della stessa rispetto ai contenuti dei moduli forniti dalla stazione appaltante ed alle presenti Linee Guida. Oltre a tali attività, con le modalità ritenute più opportune la stazione appaltante potrà effettuare autonomamente, nel corso dell'istruttoria, verifiche d'ufficio, svolte anche direttamente presso gli enti preposti, finalizzate ad accertare situazioni o elementi rilevati nella documentazione, od anche la veridicità di dichiarazioni attinenti specifici aspetti.

In caso di subappalto di importo superiore ad € 150.000, la stazione appaltante effettua le verifiche d'ufficio presso gli enti preposti finalizzate a comprovare l'effettivo possesso dei requisiti generali del subappaltatore di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/16, ivi compreso l'ottenimento dell'Informazione Antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.: in tal caso, l'efficacia del provvedimento autorizzativo è comunque subordinata all'esito favorevole di tali verifiche e quindi della permanenza dei requisiti per tutta la durata del subappalto.

Gli elementi principali sui cui verteranno le verifiche istruttorie effettuate dalla stazione appaltante, fatti salvi eventuali ulteriori aspetti specifici rilevati nella documentazione o relativi al singolo appalto, sono di seguito sintetizzati.

SUBAPPALTO

- importo richiesto del subappalto rientrante nella percentuale massima di quota subappaltabile prevista dalle norme vigenti al momento di avvio della procedura di affidamento dell'appalto (art. 105 del Codice), o diversamente definita negli atti di gara. L'importo della quota massima subappaltabile è calcolato applicando la percentuale di cui sopra all'importo complessivo contrattualizzato dell'appalto
- presenza della dichiarazione di volontà di avvalersi del subappalto, con la specificazione delle relative attività, rilasciata dall'appaltatore in fase di gara
- verifica circa l'eventuale partecipazione alla procedura di gara del subappaltatore individuato (in riferimento al divieto esplicito riportato all'art. 105, c. 4, lett. a) del Codice)
- verifica della regolarità e completezza della documentazione, rispetto ai contenuti delle presenti Linee Guida
- verifica della conformità delle dichiarazioni rilasciate rispetto ai contenuti della rispettiva modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante
- verifica della presenza della dichiarazione di sussistenza, o meno, di lavorazioni assoggettate alla disciplina di cui al D.P.R. 177/2011

PGI 08-18	Acque  Veronesi	Rev. 00
Pag. 11/11	SUBAPPALTO E SUB-AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (LINEE GUIDA)	25/01/2021

- verifica sulla presenza della certificazione di regolarità contributiva a mezzo DURC, in corso di validità, rilasciata dagli enti preposti

SUB-AFFIDAMENTO

- verifica della regolarità e completezza della documentazione, rispetto ai contenuti delle presenti Linee Guida
- verifica della conformità delle dichiarazioni rilasciate rispetto ai contenuti della rispettiva modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante, con particolare riguardo alla presenza degli elementi elencati al punto 4, periodo 1), delle presenti Linee Guida, all'interno della comunicazione di affidamento
- verifica sulla presenza della certificazione di regolarità contributiva a mezzo DURC, in corso di validità, rilasciata dagli enti preposti

Rimane fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di esercitare in qualsiasi momento ogni eventuale ulteriore verifica, anche in loco direttamente in cantiere o presso le sedi di appaltatore, subappaltatore o sub-affidatario, ai fini della verifica del rispetto degli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività oggetto di subappalto/sub-affidamento, previste nella documentazione prodotta o comunque, per quanto non espressamente in essa citato, dalle normative disciplinanti ai sensi di legge l'esercizio delle attività in questione.

La stazione appaltante darà corso all'attività istruttoria sulla documentazione pervenuta ed alle verifiche sopracitate procedendo in ogni caso al rilascio, rispettivamente, dell'autorizzazione al subappalto entro le tempistiche indicate all'art. 105 del Codice e della presa d'atto sulla comunicazione di affidamento.

Rimane fatta salva, per la stazione appaltante, la possibilità di richiedere, nel corso dell'istruttoria, integrazioni documentali o chiarimenti sulla documentazione pervenuta ed in tale evenienza dovranno intendersi interrotte le tempistiche per il rilascio dei provvedimenti sopracitati: in tal caso, dette tempistiche riprenderanno il naturale decorso all'avvenuta ricezione, secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante, dei chiarimenti od integrazioni richiesti. Nelle more di acquisizione dei suddetti provvedimenti, si intenderà preclusa la possibilità per il subappaltatore/affidatario di dare corso alle attività oggetto di subappalto/affidamento.

7. PUBBLICAZIONE LINEE GUIDA E DOCUMENTAZIONE

Le presenti Linee Guida e la modulistica citata al punto 5 delle stesse sono pubblicate nel sito internet della stazione appaltante www.acqueveronesi.it, al percorso Fornitori/BandiEGare/SubappaltiEAffidamenti, visionabile e scaricabile al link <http://www.acqueveronesi.it/pagina.asp?IdPagina=74>.

Tale documentazione verrà aggiornata a seguito di sopravvenute modificazioni legislative o procedurali interne della stazione appaltante ed ogni documento aggiornato verrà contraddistinto dall'apposizione, in calce alle pagine del medesimo, della dicitura "Rev,...": si fa invito, pertanto ai fornitori, di utilizzare sempre la versione aggiornata dei documenti che risulterà disponibile nel sopracitato link nel momento di redazione e produzione della documentazione necessaria.